

prot 3203



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

Decreto anticorruzione

Premesso che:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore in data 28 novembre 2012 ed avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- l'art. 1, comma 5 della suddetta legge dispone testualmente che "*Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:*
 - a) *un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;*
 - b) *procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari*";
- l'art. 1, comma 6, stabilisce che, "*ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione*";
- ai sensi dell'art. 1, comma 7, "*a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*";
- il comma 8 del medesimo articolo statuisce che "*l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale*";

Rilevato che, alla luce del disposto della legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

1. ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, co. 8),
2. definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8),
3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, co. 10, lett. a),
4. propone la modifica del piano, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, co. 10, lett. a),
5. d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, co. 10, lett. b),
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della moralità,
7. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico (art.1, co. 14),

Tenuto conto che per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 4, del D.L. 18.10.2012, n. 179, come convertito dalla L. 221/2012, il termine per l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, in sede di prima applicazione, è stato prorogato alla data del 31 marzo 2013;

Preso atto che:

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, ha dettato specifiche istruzioni finalizzate a garantire la corretta applicazione della legge 190/2012;
- la predetta circolare, al secondo paragrafo, nel soffermarsi sul responsabile della prevenzione della corruzione, riprende il disposto della legge, statuendo cioè che, negli Enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. La *ratio* di tale norma risiede nella circostanza che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario comunale che, secondo l'art. 97 del TUEL, svolge "*compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*";
- dunque, la legge pone una regola generale, esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una disposizione rigida, ammettendo, con l'espressione "di norma", una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative dell'Ente;

Rilevato, altresì, che la citata circolare ha specificato ulteriori vincoli e raccomandazioni circa i criteri di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, precisando che:

- considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa, anche solo potenzialmente, dalla situazione di precarietà dell'incarico;
- la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:

- non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 - non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 - abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
 - è palese l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione, quali, ad esempio, gli uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- infine, è sconsigliata la nomina del responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, in quanto quest'ultimo verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari. Il rischio è che, in tal caso, il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di persecutore, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;
 - è, in ogni caso, da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione con i vertici politici, vista la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione;

Atteso che:

- sulla base delle predette istruzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Segretario Comunale non sembra presentare le richieste caratteristiche di stabilità dell'incarico e di carenza del vincolo fiduciario rispetto all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione;
- Ciò nonostante, per quanto concerne il Comune di Neive, in base all'organigramma dell'Ente, l'unico soggetto al quale è possibile attribuire le funzioni di Responsabile delle funzioni in materia di anticorruzione è il Segretario comunale;
- anche in considerazione della dotazione organica dell'Ente, il Segretario comunale risulta essere il soggetto dotato della più idonea professionalità per svolgere il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione, per la competenza generale che gli viene riconosciuta per legge (art. 97 del D.Lgs. 267/2000: "Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti");

Dato atto, infine, che:

- l'art. 1, co. 2 della L. 190/2012 ha designato la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il comma 7 dell'articolo 1 della medesima legge attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- con la deliberazione numero 15/2013, la CIVIT ha individuato il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, atteso che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto la deliberazione n. 59/G.C. del 05.09.2014 di approvazione del Piano triennale della corruzione ed in particolare l'art. 2 del Piano stesso che indica quale Responsabile della corruzione il Segretario Comunale del Comune;

DECRETA

- 1. di individuare**, dalla data odierna, il Segretario comunale, dott.ssa PAOLA FRACCHIA , quale Responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Neive.
- 2. di notificare** il presente decreto di designazione alla PAOLA FRACCHIA e di darne comunicazione alla CIVIT;
- 3. di pubblicare**, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), copia del presente decreto nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale dell'Ente.

Neive 19.09.2014


SINDACO
Giberto Balareello
